



ANTONIO CIMMINO
NOTAIO

Corso Italia, 117 - 20832 DESIO (MB)
Tel. 0362/331144 - Fax 0362/302098

REPERTORIO N.RO 113118

RACCOLTA N.RO 22903

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno primo dicembre duemilasedici.

In Desio e nel mio Studio.

Avanti a me ANTONIO CIMMINO, notaio iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Desio con studio in Corso Italia n. 117,

SI COSTITUISCONO

--- **ORIALI SIMONA**, impiegata, nata a Desio il primo dicembre 1986, codice fiscale dichiarato: RLO SMN 86T41 D286X, residente in Desio, Via Lampugnani n. 29;

--- **SGHERZI GIULIA**, impiegata, nata a Giussano il 3 agosto 1990, codice fiscale dichiarato: SGH GLI 90M43 E063R, residente in Bovisio Masciago, Via Giacomo Matteotti n. 38;

--- **PIENZI MARINA**, impiegata, nata a Como il 16 novembre 1972, codice fiscale dichiarato: PNZ MRN 72S56 C933A, residente in Como, Via Caduti Albatesi n. 45.

Dell'identità personale delle costituite, cittadine italiane, io Notaio sono certo.

Le componenti costituiscono una società cooperativa con:

denominazione: **"L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**;

sede: **Limbiate**.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le componenti dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in **Via Giuseppe Garibaldi n. 33/E**;

capitale: variabile, diviso in quote del valore nominale di **Euro 26,00 (ventisei/00)** ciascuna;

durata: la società ha durata fino al **31 dicembre 2070**;

oggetto: La società si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei seguenti servizi sociali, educativi e sanitari (questi ultimi sotto la direzione di direttori sanitari responsabili e l'ausilio di personale medico abilitato):

- a) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi;
- b) assistenza a domicilio per conto di privati e di enti agli anziani, ai malati, alle persone disabili, agli invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;
- c) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- d) prestazioni sanitario - assistenziali di tipo ambulatoriale, nonché iniziative di educazione sanitaria;
- e) assistenza educativa di sostegno scolastico;
- f) iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana;
- g) servizi di riabilitazione geriatrica e per persone disabili;
- h) organizzazione, promozione e consulenza relativamente a strutture e attività per il tempo libero, il turismo sociale, case di soggiorno e attività ludico ricreative per i minori;
- i) servizio di trasporto per disabili."

Come meglio indicato nell'articolo 4 delle **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** in seguito riportate.

La società, ai sensi dell'articolo 2522 secondo comma del codice civile, adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Registrato a Monza
il **13.12.16**
al n. **33218 SAT**
€. **200,00**
Il Direttore f.to



ANTONIO CIMMINO NOTAIO
 20832 Desio (MB) - Corso Italia, 117 - Tel. 0362.33.11.44 (4 linee r.a.) - Fax 0362.30.20.98
 P. IVA 02721510960 - Cod. Fisc. CMM NTN 66R04 F839F

II

Ciascuna socia sottoscrive e versa in contante nelle casse sociali una quota di Euro **26,00 (ventisei/00)**; il capitale iniziale sottoscritto e versato è pertanto di Euro **78,00 (settantotto/00)**.

III

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato, per un triennio, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nella persona delle sopra generalizzate signore ORIALI SIMONA, SGHERZI GIULIA e PIENZI MARINA; la signora PIENZI MARINA viene designata quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le nominate dichiarano di accettare le cariche.

IV

Il primo esercizio sociale si chiude al **31 dicembre 2017**.

V

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta delegato ad apportare a questo atto ed alle **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** in seguito riportate tutte le modificazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa negli Albi e Registri di cui all'articolo 2515, terzo comma del Codice Civile, all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 e successive norme modificative ed attuative; all'uopo viene espressamente autorizzata a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti.

VI

Le spese di costituzione che ammontano ad **Euro 2.000,00 (duemila/00)** circa sono a carico della Cooperativa.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella allegato B, numero 19.

VII

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle **NORME** qui di seguito riportate:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita, con sede in **LIMBIATE** la Società cooperativa sociale denominata:

"L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Con deliberazione dell'assemblea dei soci essa può aprire agenzie e succursali al di fuori della propria sede sociale ed aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.

ART. 2 - La Cooperativa avrà durata fino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - La cooperativa ha scopo mutualistico ed è a mutualità prevalente; essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della Legge 381/1991.

Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente come previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del Codice Ci-

vile: -----

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; -----
- d) dovrà devolvere in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----


ART. 4) La cooperativa che si ispira ai principi della morale cattolica si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei seguenti servizi sociali, educativi e sanitari (questi ultimi sotto la direzione di direttori sanitari responsabili e l'ausilio di personale medico abilitato): -----

- a) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi; -----
- b) assistenza a domicilio per conto di privati e di enti agli anziani, ai malati, alle persone disabili, agli invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale; -----
- c) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; -----
- d) prestazioni sanitario - assistenziali di tipo ambulatoriale, nonché iniziative di educazione sanitaria; -----
- e) assistenza educativa di sostegno scolastico; -----
- f) iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana; -----
- g) servizi di riabilitazione geriatrica e per persone disabili; -----
- h) organizzazione, promozione e consulenza relativamente a strutture e attività per il tempo libero, il turismo sociale, case di soggiorno e attività ludico ricreative per i minori; -----
- i) servizio di trasporto per disabili. -----

La cooperativa potrà inoltre organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione professionale per favorire il reinserimento sociale anche attraverso la qualificazione e riqualificazione professionale, usufruendo dei finanziamenti previsti dall'Unione Europea, lo Stato, le Regioni e dagli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli. -

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, finanziaria, immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziale aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, essa potrà assumere partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. -----

La cooperativa potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra



garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. -----

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico. -----

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà: -----

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda; -----

- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea; -----

- accettare contributi e donazioni da privati. -----

È tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma. --

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n. 197 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo di legge. -----

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche. -----

I soci sono ricompresi nelle seguenti categorie: -----

- soci ordinari; -----

- soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente; il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci a secondo della categoria di appartenenza. -----

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o, private i cui statuti lo consentano o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono come di seguito disciplinati. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti come componenti dell'Organo Amministrativo e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile -----

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in ogni momento, salvo l'eventuale risarcimen-

to del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo predetto, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

L'ammissione a socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) generalità complete, codice fiscale, domicilio o residenza, cittadinanza;
- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato per legge;
- c) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno in conformità alle leggi vigenti sulla cooperazione e alle delibere dell'Organo Amministrativo;
- d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

I soci sono obbligati a versare con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione



- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo Amministrativo escluderà il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) sia gravemente inadempiente rispetto ad obbligazioni nascenti dalla legge e, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o dal rapporto mutualistico;

c) previa intimazione da parte gli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società

Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

TITOLO IV

PATROMINIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 6 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei/00) e non superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle partecipazioni;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 7 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della società.

Gli utili eventuali andranno devoluti:

a) per non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codi-

ce civile per le cooperative a mutualità prevalente; -----

d) una eventuale quota a remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito per le agevolazioni fiscali alla cooperativa ragguagliato al suo ammontare; -----

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 -----

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile. -----

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI SOCIALI -----

ART. 8 - Sono organi della società: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico; -----

c) il collegio dei sindaci, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà. --

----- ASSEMBLEE -----

ART. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. -----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita otto giorni prima della adunanza ed avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. -----

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. -----

ART. 10 - L'assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; -----

2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati, od i gettoni di presenza per il triennio; -----

4) approva o modifica i regolamenti previsti dalle presenti norme sul funzionamento della società su proposta dell'Organo Amministrativo; -----

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci, se nominati; ---

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalle presenti norme sul funzionamento della società o sottoposti al suo esame dagli amministratori o dai soci. -----

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. -----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. -----

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. -----

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. -----

ART. 11 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta, tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori, deliberare per le quali occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. -----

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano. -----

ART. 12 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. -----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. -----

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile. -----

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a Responsabilità Limitata. -----

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare, con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto. -----

ART. 13 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. -----

Il segretario può essere un non socio. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando pre-

visto obbligatoriamente. -----

----- **ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

ART. 14 - La società potrà essere amministrata o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, secondo delibera assembleare. -----

Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci; l'amministratore unico deve essere socio. -----

Gli amministratori restano in carica tre esercizi ed i soci componenti sono rieleggibili. -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. -----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci; esso sarà ripartito tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dallo stesso. -----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; esso può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; le votazioni sono palesi ed a parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

L'Organo Amministrativo, in qualunque forma si articoli, salva diversa previsione in sede di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. -----

Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo: -----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; -----

b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi; -----

c) compilare i regolamenti interni previsti dalle presenti norme sul funzionamento della società; -----

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; -----

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; -----

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; -----

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; -----

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata; -----

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o delle presenti norme sul funzionamento della società, siano riservati all'assemblea generale; -----

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.

ART. 15 - Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, nei modi di legge.

ART. 16 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale e sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti; l'Amministratore Unico può nominare direttori nonché procuratori negoziali per determinati atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17 - Si rinvia quanto all'Organo di controllo alle disposizioni di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 18 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e delle presenti norme sul funzionamento della società, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale ad istanza della parte più diligente; lo stesso provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salve disposizioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 19 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 20 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutata a norma delle presenti norme e della legislazione in materia;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al-

l'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

TITOLO VIII -----

DISPOSIZIONI GENERALI -----

RINVIO -----

ART. 21 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. -----

ART. 22 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del Codice Civile. -----

In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 - octies del Codice civile. -----

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----

Per quanto non è previsto dalle presenti norme sul funzionamento della società valgono le norme vigenti del Codice Civile e le leggi speciali in materia di Cooperative. Da ultimo le componenti dichiarano di aver ricevuto copia, prendendone ampia ed esauriente visione, dell'informativa disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 e, per quanto ivi previsto, dichiarano espressamente di consentire il trattamento dei dati forniti, sia personali sia relativi ai soggetti da esse rappresentati, anche "sensibili" o "giudiziari", nonché la loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità indicati nella stessa informativa. -----

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su otto fogli per facciate ventotto e la ventinovesima fin qui, ho dato lettura alle costituite che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto e minuti trenta. -----

Firmato MARINA PIENZI -----

" GIULIA SGHERZI -----

" SIMONA ORIALI -----

" ANTONIO CIMMINO NOTAIO (Sigillo). -----

La presente copia xerografica, composta di tre
Fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso parte
Desio, 26 gennaio 2017

